

TI_GERICHTE 80.2017.120 vom 25. Juli 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.120

FR: TI_GERICHTE 80.2017.120 du 25 juillet 2018

IT: TI_GERICHTE 80.2017.120 del 25 luglio 2018

Regeste

Procedura: tassazione d'ufficio, contabilità non attendibile, società anonima che si occupa di vendita di mangimi per animali ma registra ricavi da vendite di materiale edile

Erwägungen

E. 9

maggio 2017 un termine di 8 giorni per ripresentare il ricorso secondo le modalità di cui all'art. 227 LT. F. RI 1, per il tramite del signor _____ (procura sottoscritta il 18 ottobre 2016), trasmette con scritto del 15/17 maggio 2017 le proprie motivazioni (riassunte qui di seguito), allegando diversi documenti. Periodo fiscale 2011 · in relazione alla “gestione di un negozio di alimentari/oggetti per animali”, riconosce che si tratta di un'attività diversa rispetto allo scopo della società iscritto al registro di commercio e che “l'amministratore Signor _____, che nella sua vita lavorativa ha lavorato nell'edilizia, ha svolto un'analisi delle opportunità in questo settore in Ticino e in Svizzera, e si è attivato a contattare potenziali clienti e fornitori”. RI 1 precisa pure che suddetta attività è iniziata nel 2012 ed è cessata nel 2013 in quanto “i risultati non sono stati quelli auspicati”, che il signor _____ “ha acquistato la società da un fiduciario commercialista a cui ha delegato l'adempimento delle norme giuridiche e contabili” e che “l'aspetto formale è stato completamente ‘dimenticato’ anche dalle banche. Si nota dal punto di vista della sostanza e dell'adempimento degli obblighi fiscali, questo aspetto non è rilevante”; · riconosce che non vi sono i giustificativi attestanti l'acquisto del materiale edile che poi è stato venduto, ritenendo comunque la contabilità attendibile; · conferma di non aver versato lo stipendio all'azionista, signor _____, il quale “ha provveduto a finanziare la società”; · sull'utilizzo del veicolo aziendale da parte del signor _____, azionista, la contribuente sottolinea sostanzialmente che l'UTPG non ha chiesto alcuna informazione in merito; · ritiene che l'UTPG abbia proceduto ingiustificatamente a una tassazione d'ufficio, poiché nei fatti è stato comprovato tutto il necessario; · RI 1 rivendica una perdita d'esercizio di fr. 67'360.– e di conseguenza la ripresa effettuata dall'UT dell'importo di fr.82'360.– è contestata. Periodo fiscale 2012 · per quanto concerne l'attività svolta (“gestione di un negozio di alimentari/oggetti per animali”), che non corrisponde allo scopo iscritto al registro di commercio, riprende la motivazione data per il periodo fiscale 2011; · sul saldo negativo del conto cassa, indica che “una scheda denominata Cassa è stata usata come si dovrebbe usare un conto correntista”, che “le formalità contabili non erano state ottemperate in modo ortodosso [...]”, che i movimenti della scheda del conto cassa indicavano “il rapporto di debito/credito col correntista” e che la “voce è stata erroneamente inserita nel bilancio statutario nella liquidità e non nel capitale dei terzi”; · sull'utilizzo del veicolo aziendale da parte del signor _____, espone un calcolo per la prestazione valutabile in denaro e sottolinea che il veicolo è stato usato per scopi aziendali; · grazie alla

rinuncia del credito da parte di un creditore “vicino alla società”, RI 1 ha potuto registrare un ricavo straordinario di fr. 76'038.79 e “ha volontariamente diminuito il risultato negativo dell’esercizio dell’importo di questa rinuncia”; · la ripresa effettuata dall’UT dell’importo di fr. 43'845.– è contestata; · RI 1 rivendica una perdita d’esercizio oggettiva di fr. 30'467.–.

Periodo fiscale 2013 · per quanto concerne l’attività svolta (“gestione di un negozio di alimentari/oggetti per animali”), si limita a rinviare a quanto indicato sulla prima pagina della dichiarazione d’imposta delle persone giuridiche e precisa che tale attività è stata chiusa alla fine del 2013, a causa delle perdite e dell’assenza di prospettive di sviluppo; · sulla sproporzione tra la cifra d’affari conseguita e gli elevati costi del personale, menziona quale motivo la scarsa affluenza di pubblico nel centro commerciale _____ a _____; scarsa affluenza che, a mente della ricorrente, avrebbe comportato pure la chiusura di altri negozi del centro; · sull’utilizzo del veicolo aziendale da parte del signor _____, espone un calcolo della prestazione valutabile in denaro e sottolinea che il veicolo è stato usato per scopi aziendali; · in merito alla rinuncia dell’azionista a una parte del suo credito per un importo di fr. 135'287.53, precisa che “la ricorrente ha volontariamente diminuito il risultato negativo dell’esercizio dell’importo di questa rinuncia”, · la ripresa effettuata dall’UT dell’importo di fr. 47'111.– (recte 27'111.–) è contestata; · RI 1 rivendica una perdita d’esercizio oggettiva di fr. 26'761.–.

G. In data 23 maggio 2017, l’UTPG presenta le proprie osservazioni al ricorso del 8/15 maggio 2017 della RI 1. Per tutti i periodi fiscali in oggetto, l’UTPG rileva innanzitutto la differenza tra l’attività della RI 1 iscritta al Registro di commercio, rispetto a quella da lei indicata in sede di procedura (settore della vendita di mangimi per animali), sottolineando pure che nel periodo fiscale 2011 erano state registrate fatture riconducibili al settore dell’edilizia e che la stessa contribuente aveva precisato nello scritto del 16 ottobre 2015 indirizzato all’UTPG che l’attività nel ramo edile era iniziata nel 2015. Inoltre, l’UTPG, richiamando la giurisprudenza dell’Alta Corte, precisa che “appare quanto meno insolito che la società, in tutti questi anni, non abbia mai modificato a Registro di Commercio il proprio scopo, considerato che svolgeva attività di vendita di mangimi per animali”. L’UTPG sottolinea l’inattendibilità e l’incompletezza della contabilità della RI 1, motivando in particolare che nel conto economico non era stato registrato alcun acquisto di materiale edile, risultavano unicamente i ricavi ed era stato registrato quale costo il salario del signor _____, azionista, che non lo ha nei fatti percepito regolarmente. Secondo la contribuente, il signor _____ ha pure proceduto con il versamento di diversi importi, alcuni di una certa importanza, a favore della società. Egli è in possesso del permesso B, è tassato alla fonte e non ha presentato alcuna dichiarazione d’imposta ordinaria, pur disponendo di sostanza. L’UTPG ritiene infine che i movimenti del conto cassa non siano attendibili, constatando peraltro l’esistenza di un conto correntista e sottolineando che la contribuente stessa non ha neppure giustificato “i motivi per cui il conto cassa presentava un saldo negativo”. L’UTPG ventila quindi l’esistenza di ricavi non registrati, poiché “un saldo negativo di cassa, oltre a rappresentare un’anomalia contabile, costituisce un indizio importante dell’esistenza di cifra d’affari non contabilizzata”.

H. Con scritto dell’8 giugno 2017, la RI 1 chiede le venga assegnato un termine di 30 giorni per replicare alle osservazioni del 23 maggio 2017 dell’UT; termine in seguito assegnatole con raccomandata del 12 giugno 2017 della Camera di diritto tributario. In data 30 giugno 2017, con due scritti distinti, la ricorrente ripete sostanzialmente quanto sollevato nel ricorso (per quanto attiene le incongruenze nella contabilità e le riprese fiscali attuate dall’UTPG), e concorda in parte con l’UTPG per quanto concerne la ripresa di fr. 10'000.– per l’utilizzo del veicolo a titolo

privato, per il periodo fiscale 2012. Per il resto, si dirà in seguito, per quanto qui rilevante.

Diritto 1. Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio . L'autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d'ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d'imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190; Althaus-Houriet , in Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD 2 a edizione, Basilea 2017, n. 1-3 ad art. 130 LIFD). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l'art. 196 LT, sia secondo l'art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un'imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

2. 2.1. Secondo l'art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell'art. 130 cpv. 2 LIFD e dell'art. 46 cpv. 3 LAID, l'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un'inversione dell'onere della prova: non tocca all'autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all'interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta. Per contro la "semplice" ripresa di una spesa non giustificata dall'uso commerciale oppure l'aggiunta di un ricavo non accreditato al conto profitti e perdite, non rende ancora inaffidabile la contabilità a tal punto da giustificare una tassazione d'ufficio. Lo stesso dicasi per l'errata stima della quota parte privata di una spesa aziendale (Filippini/Balestra Gamboni , La tassazione d'ufficio, in RtiD I-2018, p. 624).

2.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (riferendosi solo al periodo fiscale 2011), l'UTPG ha rinunciato a intraprendere una tassazione d'ufficio, perlomeno nel senso contemplato dall'art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD) e non ha quindi indicato nei rimedi giuridici l'esistenza dei requisiti posti dall'art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso d'inottemperanza. Di conseguenza, le tassazioni in discussione rimangono delle tassazioni "ordinarie", che contengono comunque valutazioni. Come si dirà meglio in seguito, in presenza di una contabilità inattendibile e, più in generale, di una documentazione inadeguata a giustificare le motivazioni della ricorrente, peraltro non sempre lineari e chiare, l'UTPG non poteva fare altro che procedere con una valutazione dell'utile e del capitale, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD e rispettando le regole relative all'onere della prova, quali sono i coefficienti sperimentali, l'evoluzione patrimoniale e il tenore di vita del contribuente (Althaus-Houriet , op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006), nell'intento di ricostruire la verità materiale. La diversa natura delle due tipologie di tassazioni è irrilevante nel caso di specie; non foss'altro che le differenze tra le due si ripercuoterebbero piuttosto sulle diverse possibilità d'impugnazione: se e per contestare con successo una tassazione d'ufficio in senso tecnico occorre anzitutto porre in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza (decisione TF 2A.792/2006 del 1°

maggio 2007; ASA 75 p. 329), una tassazione “ordinaria” come quella in esame può essere riesaminata liberamente, visto e considerato che l’obbligo dell’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. 3.

3.1. Venendo al merito della decisione impugnata, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e in mancanza di ulteriori prove fornite dalla stessa, è difficile scostarsi dalle valutazioni operate dall’UTPG, che del resto si è confrontato e ha ripreso gli importi indicati nelle dichiarazioni d’imposta e nei documenti allegati dalla stessa ricorrente a seguito delle notifiche di tassazione e della procedura di reclamo. 3.2. La contribuente, da parte sua, ha prodotto la contabilità dalla quale si evincevano per i tre esercizi contabili consecutivi delle perdite d’esercizio (fr. 67’360.06, nel 2011, fr. 31’472.93, nel 2012 e fr. 32’793.56, nel 2013). Tuttavia, di fronte alla contabilità e ai documenti giustificativi allegati dalla ricorrente (da cui emergevano segnatamente importanti e costanti saldi negativi del conto cassa, spese palesemente non giustificate, fatturazioni per materiali e attività di cui non sono stati prodotti i contratti o comunque non sono stati esposti dei precedenti acquisti di materiale poi rivenduto), l’UTPG ha in un primo tempo elevato l’utile a fr. 4’400.– per l’IC/IFD 2011, fr. 58’500.– per l’IC/IFD 2012 e fr. 78’600.– per l’IC/IFD 2013, rettificando l’utile lordo dei diversi periodi fiscali in base ai coefficienti d’esperienza validi per le aziende del ramo e aggiungendo “prestazioni (valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine”, in particolare l’”uso privato dell’auto e vantaggi vari”. In seguito alla procedura di reclamo, l’UTPG ha poi chiesto alla contribuente di documentare alcuni costi ed elementi della contabilità e ha intrapreso degli accertamenti fiscali. Con la decisione su reclamo, impugnata, in assenza di altre informazioni e ritenuto che la contribuente non ha prodotto nulla che dimostri il contrario, l’UTPG ha modificato e ammesso solo parzialmente il reclamo per i periodi fiscali 2012 e 2013, ritenendo un utile imponibile di fr. 4’400.– per l’IC/IFD 2011, fr. 22’300.– per l’IC/IFD 2012 e fr. 14’300.– per l’IC/IFD 2013. 4. 4.1. Secondo gli art. 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD, l’utile netto imponibile delle persone giuridiche è determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, tra cui gli ammortamenti ed accantonamenti non giustificati (lett. b) e le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale (lett. b), i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione (lett. c) (cfr. sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1.). 4.2. Di conseguenza, per poter stabilire l’utile e i capitali imponibili di una persona giuridica è necessario che l’autorità fiscale disponga della contabilità, così come previsto sia dalla LT, sia dalla LIFD. In particolare, secondo l’art. 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono allegare alla dichiarazione d’imposta i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati. Di analogo tenore l’art. 125 cpv. 2 LIFD. 4.3. Il diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili, esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile (*Massgeblichkeitsprinzip*), fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie del diritto tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch , Zur *Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz*, in: *Aktienrecht 1992-1997*:

Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.). In altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662 a CO; dal 1° gennaio 2013, art. 957 a CO) viene a cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione TF 2C_370/2016 del 28.3.2017 consid. 2.2.; decisione TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità dell'azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).

4.4. I conti annuali devono in particolare osservare il principio della giustificazione (principio di documentazione), corollario del principio di sincerità: l'esattezza della registrazione e del trattamento deve in ogni momento permettere un controllo ulteriore della contabilità. In queste condizioni, spetta alla società provare che i suoi costi sono giustificati dall'uso commerciale e subire le conseguenze se non riesce a portarne la prova (sentenza TF 2A.461/2001 del 21.2.2002 consid. 2.3.). Di principio, ci si può fondare sulla contabilità del contribuente unicamente se l'esattezza dei fatti inseriti è garantita. Tale non è il caso in due ipotesi: in primo luogo quando i libri contabili non sono tenuti regolarmente dal punto di vista formale, ma anche quando è manifesto che i risultati contabilizzati non concordano con lo stato reale, sia perché sussiste una divergenza tra questi risultati e l'evoluzione della sostanza del contribuente oppure del suo tenore di vita, sia perché vi è una divergenza tra questi risultati e quelli che, secondo l'esperienza, sono ottenuti nel settore della professione in questione, senza che circostanze speciali spieghino tali differenze (decisione TF 2C_370/2016 del 28.3.2017 consid. 2.2.).

4.5. Nel caso di specie, la contabilità allegata dalla contribuente non può ritenersi attendibile e la documentazione successivamente prodotta, su richiesta dell'autorità fiscale, non è atta a dimostrare il contrario rispetto a quanto ritenuto dall'UTPG e nemmeno a sostenere le tesi della ricorrente. Difatti, pur volendo riconoscere che l'attività di vendita di mangimi e accessori per animali della RI 1 non l'abbia portata a conseguire degli utili (a causa sostanzialmente della crisi economica), le dichiarazioni d'imposta della ricorrente risulterebbero comunque lacunose, a fronte:

- di fatturazioni per la vendita di materiale edile di cui non sono stati registrati in contabilità precedenti acquisti, malgrado, ancora in sede di reclamo, la contribuente avesse dichiarato che l'attività edile era iniziata solo nel 2015;
- del saldo del conto cassa costantemente negativo e per cui l'amministratore unico, _____, ha dichiarato che "una scheda denominata Cassa è stata usata come si dovrebbe usare un conto correntista" e che "le formalità contabili non erano state ottemperate in modo ortodosso";
- della registrazione contabile quale costo dello stipendio del _____, azionista, mai effettivamente versato (ciò che trova conferma pure nelle dichiarazioni dello stesso _____);
- dell'assenza di una dichiarazione d'imposta ordinaria da parte del _____ (titolare del permesso B) nonostante egli disponesse di sostanza e avesse proceduto a diversi versamenti a favore della società;
- dell'assenza di collaborazione in merito ai "vantaggi vari" e all'"uso privato auto" da parte della contribuente, che non ha dato seguito alle richieste dell'autorità fiscale e che sostanzialmente si è limitata a precisare che "il veicolo è stato usato per scopi aziendali".

5. 5.1. Nella situazione sopra descritta, l'autorità fiscale ha dunque correttamente proceduto respingendo il reclamo per il periodo fiscale 2011 e ammettendo solo parzialmente i reclami per i periodi fiscali 2012 e 2013, rivedendo le riprese effettuate nelle notifiche di tassazione dell'IC/IFD 2012 e 2013, in relazione agli importi per la cifra d'affari non contabilizzata e per i "vantaggi vari".

5.2. Le decisioni dell'autorità fiscale si sono fondate sì sulle informazioni e sui documenti forniti

dalla ricorrente, ma l'UTPG non ha potuto procedere a una valutazione degli elementi imponibili in mancanza, nel caso di specie, di una contabilità attendibile, esaustiva e rispettosa delle regole imperative del diritto commerciale, tale da giustificare le perdite d'esercizio invece dichiarate. La stessa contribuente ha riconosciuto l'incompletezza e la non conformità della sua contabilità alle normative del diritto commerciale. Segnatamente, nella replica del 30 giugno 2017, RI 1 ha precisato che (pag. 1 punto 2 "Incongruenza nei conti"): ... la ricorrente, [...] non ha negato che vi fosse stata un'incongruenza contabile, ma ha scritto testualmente: "È stata venduta merce non acquistata. In effetti non sono stati ritrovati i documenti relativi a questi acquisti e neppure i relativi pagamenti. Questo fatto però non dimostra né incongruenza da quanto scritto da noi in sede di reclamo, che l'attività edile effettiva sul territorio (con operai operanti su cantieri in Ticino), sia iniziata nel 2015, né che la contabilità non sia attendibile". E ancora che (pag. 2 punto 3 "Procedura per accertare il risultato d'esercizio"): L'assenza di documenti a comprova dei costi diretti sostenuti per forniture di merci o prestazioni di servizi fatturate nell'esercizio, è un'incongruenza nei conti della ricorrente, che riguarda UNICAMENTE l'assenza di documentazione a fronte dei ricavi. L'autorità fiscale non ha sollevato obiezioni sulla congruità dei valori esposti a bilancio e conto economico, ma ha usato la discrepanza quale pretesto per procedere ad una tassazione d'ufficio . 5.3. Inoltre, nonostante le richieste da parte dell'autorità fiscale di collaborazione, molti aspetti sono rimasti ancora poco chiari, a cominciare per esempio dalla divergenza tra l'attività effettivamente svolta dalla RI 1 e lo scopo della stessa società tutt'ora iscritto a registro di commercio (indipendentemente dalla evidente violazione, nel caso concreto, del principio della veridicità della ditta, che si applica sia al contenuto che all'utilizzazione della ditta stessa; cfr. DTF 117 II 198 consid. 3); ciò per di più se si considera che nel periodo fiscale 2011 erano state registrate in contabilità fatture riconducibili al settore dell'edilizia, mentre la stessa contribuente aveva dichiarato a più riprese che l'attività edile era iniziata soltanto nel 2015. In questa prospettiva, le decisioni dell'UTPG sono oltretutto ancora prudenziali e comunque non certamente punitive. Di conseguenza, l'autorità fiscale ha correttamente proceduto alla valutazione degli elementi imponibili, effettuando delle riprese contabili coscienziose, senza peraltro essere obbligata a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole alla contribuente. 6. Alla luce dei considerandi precedenti, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'500.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di fr. 1'600.- sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.